



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche;

VISTI gli artt. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/90;

VISTO il DPR 30 aprile 1998, n. 217, recante "*Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento del 19 luglio 2007 n. 17070, con il quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di FISE - Federazione Italiana Sport Equestri (procedimento A378), per accertare l'eventuale violazione degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento del 15 maggio 2008 n.18285, con il quale è stato chiuso il procedimento A378 senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la sentenza del TAR LAZIO del 22 ottobre 2008 n. 10428, con cui è stato annullato parzialmente il citato provvedimento del 15 maggio 2008 n.18285, come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 19 novembre 2009, n.7307;

VISTO il proprio provvedimento n. 17070 del 22 aprile 2010, con il quale, in ottemperanza alle citate sentenze del TAR LAZIO del 22 ottobre 2008 e del Consiglio di Stato del 19 novembre 2009, sono stati rigettati gli impegni proposti da FISE - Federazione Italiana Sport Equestri ed è stato riaperto, d'ufficio, il procedimento A378C, ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE;

VISTO il proprio provvedimento n. 22503 dell'8 giugno 2011, con il quale è stato chiuso il procedimento A378C senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori i nuovi impegni proposti da FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTE le segnalazioni ricevute nel corso del 2017 e 2018 da due operatori attivi nell'organizzazione di gare con equidi;

VISTE le informazioni, inviate da FISE da ultimo in data 12 marzo 2018, indispensabili per la valutazione del rispetto degli impegni da parte della stessa Federazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. *FISE - Federazione Italiana Sport Equestri* è la federazione sportiva per lo sport equestre, riconosciuta dal CONI, come associazione senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato.

Essa è costituita da società e associazioni che praticano lo sport equestre in Italia, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), della F.E.I. (Federazione Equestre Internazionale) e del C.O.N.I..

2. L'associazione *Gruppo Italiano Attacchi* (GIA), associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro costituita il 13 marzo 2011, con circa 440 iscritti, è attiva nella specialità attacchi, che utilizza le carrozze tradizionali trainate da equidi e guidati dai *driver*.

GIA, che in passato è stata aggregata di FISE, organizza annualmente circa 40 competizioni.

3. ASI - *Associazioni Sportive e Sociali Italiane* è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal 1994 dal CONI ai sensi dell'art. 16bis del Decreto Legislativo n. 242/1999, attivo in molteplici attività sportive, tra cui quella equestre, nel cui ambito organizza anche concorsi amatoriali nella disciplina del salto ad ostacoli per altezze massime di 115 cm.

II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

4. La regolamentazione del settore sportivo in Italia si fonda su un sistema piramidale che, con riguardo al settore sportivo equestre, è formato, a livello internazionale e apicale, dal Comitato Internazionale Olimpico e dalla Federazione Equestre Internazionale (CIO/FEI), a livello nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con i suoi compiti di raccordo con gli organismi internazionali e di indirizzo e controllo nazionali e, quindi, dalla Federazione Nazionale Sport Equestre (FISE), che regolamenta lo sport equestre in Italia.

5. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato istituito nel 1914 dai delegati delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, al fine di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, in raccordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ministeriale. Il riordino del CONI è avvenuto con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. riforma Pescante).

Il CONI, definito "*confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali*", ha potestà statutaria che, come previsto dall'art. 2, ha ad oggetto la disciplina dell'organizzazione centrale e periferica del CONI, nonché il funzionamento dello stesso. Lo statuto vigente, adottato dal Consiglio Nazionale nel luglio 2014 e modificato il 4 maggio 2016, è approvato dal Mibac.

6. Le federazioni “svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONF” (art. 15, Decreto Legislativo n. 242/1999). Esse hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro (comma 2) e i loro bilanci sono approvati dal CONI (commi 2 e 3). Ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 242/1999 le federazioni hanno potestà statutaria e regolamentare conformemente ai principi fondamentali stabiliti dal CONI.

7. Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni “è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONF” (art. 20, commi 3 e 4), riconoscendo una sola Federazione per ciascuno sport. Inoltre, lo Statuto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, Decreto Legislativo n. 242/1999, individua le attività di “valenza pubblicistica” delle Federazioni, “relative all’ammissione e all’affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca (...) dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; (...), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici” (art. 23 Statuto); “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse” (art. 23, comma 1bis).

8. Attualmente sono riconosciute dal CONI 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite.

In tale quadro, FISE, “Federazione Italiana Sport Equestri”, è l’associazione riconosciuta dal CONI con lo scopo di promuovere e disciplinare “l’attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, ludiche ed addestrative” (art. 2, comma 1, Statuto FISE).

9. Secondo le norme statutarie, FISE è “costituita da società e associazioni anche nella forma di società di capitali, ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l’idea nell’ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.. La F.I.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale” (art. 1, comma 1).

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, Statuto FISE, quest'ultima *“è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia”*.

L'attività posta in essere da FISE si svolge in armonia con *“le deliberazioni e gli indirizzi della F.E.I. e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.”* (art. 1, comma 4).

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Statuto FISE, questa è *“competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, ludiche e addestrative, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica: salto a ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, attacchi, volteggio, reining, paralimpica, horseball, polo”* (discipline olimpiche).

Ai sensi della medesima disposizione statutaria, *“FISE è competente a disciplinarne l'attività in via non esclusiva”* per le specialità di *“cross-country, monta da lavoro, gimkane, equitazione di campagna, turismo equestre, attività ludica, riabilitazione equestre, attività equestre di tradizione e rassegne”* (discipline non olimpiche).

12. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del regolamento CONI n. 1427/2010 concernente *“gli enti di promozione sportiva”*, previsti nell'art. 16bis del Decreto Legislativo n. 242/1999 - tra cui rientra la segnalante ASI - possono essere riconosciuti come tali le associazioni sportive a livello nazionale o regionale *“che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI - NADO”*.

In particolare, le attività *“motorio - sportive”* possono avere *“carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale”*, *“carattere ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva”* ovvero possono essere *“attività agonistiche di prestazione”*, che devono essere connesse al proprio fine istituzionale nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI (art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, cit. Reg. Coni).

13. Il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, emanato dal Ministero della Sanità, relativo alle “*norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica*”, prevede che “*la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali*” (art. 1) e che “*l’accertamento di idoneità, relativamente all’età ed al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche è svolto, tra le altre cose, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali*” (art. 2).

14. In ragione di alcune difficoltà interpretative segnalate nell’applicazione del decreto ministeriale, che avevano ad oggetto soprattutto l’identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell’attività sportiva agonistica, è intervenuta la Circolare del Ministero della Sanità 31 gennaio 1983 n. 7 (“*Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica*”). In tale circolare il Ministero ha chiarito che l’attività agonistica “*deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva*”.

15. Rilevano in questo contesto, ai fini di garantire la sicurezza sia degli equidi che dei cavalieri nelle manifestazioni sportive equestri, alcune ordinanze assunte dal Ministero del Lavoro e della Salute - che integrano la cd. Ordinanza Martini del 2009¹ - con le quali sono state stabilite rigide regole per garantire la sicurezza delle manifestazioni in esame, rilevato il ripetersi delle manifestazioni ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrità fisica degli animali, nonché l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina in materia.

16. Secondo quanto riportato, da ultimo, nell’ordinanza 1° agosto 2017, sono escluse dal suo campo di applicazione “*le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal*

¹ Cfr. Ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» e successive integrazioni con ulteriori ordinanze del 2011 e 2013; da ultimo, si veda Ordinanza 1° agosto 2017 “Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”.

Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza”².

III. GLI IMPEGNI DI FISE

17. Il provvedimento n. 22503 dell’8 giugno 2011, con cui sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da FISE, trae origine dal procedimento avviato il 19 luglio 2007 ai sensi degli articoli 81 e 82 Trattato CE (oggi artt. 101 e 102 del TFUE), al fine di verificare, tra l’altro, se FISE, *“grazie anche in forza del potere di mercato conferitole dal suo ruolo ‘istituzionale’, appare aver abusato dei suoi poteri regolatori in ambito federale, impedendo, senza alcuna giustificazione di carattere strettamente sportivo, lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri attraverso condotte di natura escludente, realizzate sia in forma diretta sia in forma indiretta nei confronti di tali soggetti”*.

In data 15 maggio 2008, il suddetto procedimento è stato chiuso con impegni presentati da FISE, ritenuti idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.

Tuttavia, il provvedimento del 15 maggio 2008, impugnato dalla stessa FISE, è stato parzialmente annullato in sede giurisdizionale.

18. In esecuzione del giudicato suddetto, in data 22 aprile 2010 l’Autorità ha riaperto il procedimento avviato in data 19 luglio 2007 nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE, richiamando i profili anticoncorrenziali prospettati nel provvedimento di avvio del 19 luglio 2007.

19. Anche tale procedimento si è concluso con un provvedimento nel giugno 2011 con cui sono stati resi obbligatori gli impegni secondo cui FISE:

² Cfr. art. 1 dell’Ordinanza 1° agosto 2017.

- i) *“limiterà l’ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva”³;*
- ii) *“consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE”;*
- iii) *“permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta”;*
- iv) *“consentirà che l’uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od associazioni in base all’apposita ‘convenzione quadro’ (allegata da FISE), grazie alla quale anche i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni ‘terze’, utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale”.*

20. Nel suddetto provvedimento si prevedeva che FISE, entro trenta giorni, dovesse presentare all’Autorità una relazione nella quale illustrare le modalità di attuazione degli impegni assunti, dovendo dimostrare di aver fornito adeguata pubblicità ai propri impegni, comunicare le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all’approvazione degli impegni, inviare copia delle convenzioni definitivamente stipulate con organizzazioni, enti o associazioni operanti nel settore equestre, allo scopo di consentire loro l’uso degli impianti degli affiliati FISE.

21. Il 17 febbraio 2012, FISE ha trasmesso l’approvazione del succitato *Regolamento Tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre* adottato dal Consiglio Federale in data 24 gennaio 2012 (denominato *Regolamento tecnico 2012*).

L’Autorità, con comunicazione del 26 marzo 2012, ha preso atto della documentazione trasmessa da FISE riguardante l’approvazione del suddetto Regolamento.

Come già detto, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, *“E’ qualificata attività sportiva agonistica equestre l’attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici”*. Le discipline sono quelle olimpiche internazionali individuate dalla FEI e dal CIO, ossia *“salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio”*.

³ Vale a dire, salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio.

IV. I COMPORTAMENTI DI FISE

a) La regolamentazione adottata da FISE successivamente alla chiusura del procedimento

22. Con riferimento alla regolamentazione federale rilevante nel caso in esame, si fa presente che FISE ha adottato, il 24 gennaio 2012, il *Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre (Regolamento tecnico 2012)*, di cui l'Autorità, come si è detto, ha preso atto nel marzo 2012.

Ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, *“E' qualificata attività sportiva agonistica equestre l'attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici”*. Le discipline sono quelle olimpiche internazionali individuate dalla FEI e dal CIO, ossia *“salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio”*.

Con riguardo all'attività agonistica della disciplina attacchi, il citato art. 8 si limita a prevedere: *“Attacchi: singoli o pariglie con prove di dressage in uno spazio di mt. 100x40 e prove con coni senza ostacoli multipli e relative combinate”*.

Con riguardo all'attività agonistica del salto ad ostacoli, lo stesso art. 8 si limita a prevedere: *“Salto ad ostacoli: percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony”*.

Con riguardo all'attività agonistica del reining, il citato art. 8 si limita a prevedere:

“Reining: tutte le gare con giudice di campo sono da considerarsi agonistiche”.

23. Recentemente, con riferimento alla specialità attacchi, FISE ha adottato il nuovo *“Regolamento tecnico disciplina attacchi”* (denominato *Regolamento tecnico attacchi 2018*), con cui è stata qualificata *“attività sportiva non agonistica”* quella svolta secondo parametri tecnici diversi da quelli individuati nel Regolamento tecnico del 2012, essendo relegata la suddetta attività non agonistica a *“manifestazioni di attacchi di tradizione ed eleganza, sfilate e raduni, manifestazioni con attacchi singoli non a tempo, e in particolare dressage senza passi indietro, trotto riunito, galoppo – percorsi coni o similari senza ostacoli multipli, fissi o similari o passaggi fra porte”*. Mentre, è *“attività sportiva agonistica equestre [...] qualsiasi prova*

eseguita con attacchi multipli. Per attacchi singoli: qualsiasi prova a tempo, qualsiasi prova di dressage che preveda passi indietro e/o andature riunite e/o galoppo; qualsiasi percorso ancorché a punti con ostacoli mobili, coni o similari, fissi o similari che comprendano ostacoli multipli o con più passaggi fra porte obbligatorie”.

24. Detto Regolamento è accompagnato da una Relazione introduttiva che si sofferma sugli aspetti e le criticità che rendono la disciplina degli attacchi tra le più pericolose tra quelle equestri, al fine di giustificare le regole restrittive al rispetto delle quali devono soggiacere per motivi di sicurezza le “*gare ludico amatoriali*” il cui ambito di svolgimento è di fatto molto ridotto e consentito solo con modalità semplificate. Più nel dettaglio, la Relazione rileva come per ragioni di sicurezza siano escluse dall’ambito ludico tutte le gare eseguite a tempo con attacchi multipli (più di un cavallo) e ostacoli multipli, nonché tutte le gare *derby* e le prove di *dressage* che prevedano passi indietro, galoppo o andatura riunite.

25. Inoltre, FISE ha pubblicato nel suo sito un secondo “*Regolamento Attacchi*”, espressamente “*in vigore dal 20 marzo 2018*” (denominato *Regolamento attacchi 20 marzo 2018*), che si aggiunge e integra il sopra-citato Regolamento sempre del 2018 e disciplina, con estremo dettaglio, le caratteristiche delle gare con attacchi.

L’art. 3 prevede che tale “*regolamento tecnico FISE Attacchi e il regolamento FEI devono essere osservati: dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni, dai proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli federali, da chi partecipa o fa partecipare i propri cavalli a manifestazioni, da chi esercita una qualunque funzione avente attinenza con le manifestazioni*” (comma 1). Esso sancisce che “*Gli Enti e le Persone di cui sopra sono tenute a riconoscere l’autorità della F.I.S.E.*” (comma 2) e impone che “*Possono indire manifestazioni gli Enti Affiliati o Aggregati alla F.I.S.E., oppure Enti o Comitati, Organizzatori o Persone fisiche che diano il necessario affidamento tecnico e finanziario. Il Responsabile della manifestazione deve essere comunque un tesserato F.I.S.E., munito di patente Brevetto Attacchi o superiore*” (comma 3). Ai sensi dell’art. 4, “*La F.I.S.E. [...] avrà il potere di negare il riconoscimento e l’approvazione del programma di una manifestazione se non ha ottenuto nel modo che crederà opportuno le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il regolare svolgimento della manifestazione stessa*”, “*I Concorsi di Attacchi devono essere approvati dalla F.I.S.E.*” e ciascun organizzatore deve nominare il responsabile della gara che deve essere un tesserato FISE. “*Sui programmi,*

sui manifesti e su ogni altra pubblicazione, deve essere indicato che la manifestazione è riconosciuta dalla F.I.S.E.” (comma 6).

26. Per quanto riguarda la specialità salto ad ostacoli, da ultimo, in data 24 novembre 2017, FISE ha modificato il *Regolamento Nazionale Salto a ostacoli (edizione 2012, entrata in vigore 11 giugno 2012)*, eliminando completamente la disciplina delle “*categorie amatoriali*” da tale specialità. Al riguardo si osserva che la precedente regolamentazione, nel classificare e regolamentare le tipologie di concorsi di salto ad ostacoli che possono svolgersi in Italia, prevedeva, fino al 2017, nelle “*categorie amatoriali*” tre livelli di altezza (bassa, media e alta) di ostacoli, con salti fino a un massimo di 135 cm, pertanto più alti degli ostacoli impiegati da ASI. In tale contesto regolamentare, nell’ambito dei “*concorsi promozionali*”, erano previsti salti con altezza di 115 cm.

b) Le ulteriori condotte di FISE del 2017 e 2018

27. In data 20 dicembre 2017 è pervenuta la segnalazione, integrata da ultimo il 3 aprile 2018, dell’associazione sportiva GIA in merito a comportamenti di FISE, con i quali la stessa avrebbe ostacolato lo svolgimento di gare amatoriali organizzate dalla segnalante nella disciplina equestre degli attacchi, in violazione degli impegni di FISE resi obbligatori con il provvedimento del giugno 2011. GIA lamenta, in particolare, di non aver potuto organizzare gare di tipo amatoriale presso impianti affiliati FISE, stante il rifiuto di quest’ultima di autorizzare il Regolamento di gara⁴, elaborato dal comitato organizzatore GIA, e di sottoscrivere una convenzione-quadro per la collaborazione sportiva FISE-GIA⁵.

28. Nella comunicazione del 14 dicembre 2017, indirizzata a GIA, al CONI e all’Autorità, FISE affermava che il Regolamento di gara predisposto da GIA non risultava “*in linea con le previsioni della Convenzione GIA*” (anch’essa non sottoscritta da FISE), con lo “*Statuto approvato dal CONF*”,

⁴ Il Regolamento di gara prevedeva la possibilità di partecipazione aperta a chi fosse in possesso di determinati requisiti, tra cui la patente Fise o di altra associazione; l’utilizzo di pony, cavalli e muli in attacco singolo, pariglia, tandem tiro a 3 o a 4. Il percorso prevedeva passaggi obbligati con larghezza di m. 1,70, corridoi obbligati con larghezza non inferiore a m. 2,50. Detti passaggi sarebbero stati realizzati con vegetazione, con, balloni di fieno, pilieri o barriere. Il Regolamento prevedeva altresì le dotazioni di sicurezza e la presenza dell’ambulanza.

⁵ La convenzione quadro proposta da GIA prevedeva che FISE riconoscesse come legittimo lo “svolgimento in forma amatoriale di manifestazioni sportive” secondo un regolamento condiviso con FISE contenente, tra l’altro, le norme in materia di sicurezza, di tutela del benessere dei cavalli e dei driver, nonché l’obbligo di copertura assicurativa. La Convenzione affermava anche che i centri sportivi affiliati FISE avrebbero potuto decidere autonomamente se collaborare con GIA.

nonché con il succitato provvedimento dell'AGCM. Secondo la Federazione, il Regolamento proposto, pur facendo riferimento formalmente “*a concorsi amatoriali*”, proporrebbe “*attività di tipo agonistico*”; non sono indicate le disposizioni o i parametri che renderebbero agonistica l'attività regolamentata. Nella medesima comunicazione, FISE fa presente che “*gli sport equestri sono un'attività che potrebbe diventare pericolosa per gli utenti se non svolta da personale correttamente formato e con la necessaria gradualità e progressione*” e richiamava l'attenzione “*sulla necessità di rispettare il suddetto ambito di competenza anche al fine di garantire adeguate misure di sicurezza agli atleti che svolgono attività agonistica*”.

29. Inoltre, FISE, con una comunicazione inviata a GIA il 14 marzo 2018, rappresentava che la gara organizzata da quest'ultima e programmata nel marzo 2018 presso il *Centro equestre Il Lago* di Fiuggi, impianto non affiliato a FISE, rivestiva natura agonistica, in quanto il carattere amatoriale nella specialità attacchi non sarebbe “*compatibile con la gara Derby*”⁶, ribadendo contestualmente la propria esclusiva competenza sull'attività agonistica della disciplina attacchi, riconducibile alla Federazione Internazionale Equestre (FEI) e “*riservata ai guidatori agonisti muniti di adeguata patente (FISE) sulla base del disposto dell'art. 2*” dello Statuto Federale approvato dal CONI.

30. La segnalante fa presente infine che FISE avrebbe impedito a GIA di partecipare a importanti manifestazioni, quali la Fiera Cavalli di Verona nel novembre 2017 e la Fiera Cavalli di Roma nel febbraio 2018 (dove GIA, peraltro, sarebbe stata ammessa in un primo momento per poi essere esclusa), attraverso pressioni della stessa Federazione sugli organizzatori delle stesse, con il preciso scopo di escludere GIA da queste manifestazioni. Ciò si sarebbe verificato anche nella manifestazione in Travagliato (Brescia) nel febbraio 2018⁷.

31. Infine, GIA riferisce che FISE, anche attraverso l'adozione del nuovo “*Regolamento tecnico disciplina attacchi*” del 2018 (*Regolamento tecnico attacchi 2018*) avrebbe limitato ulteriormente l'ambito amatoriale non riservato alla stessa soltanto alle attività ludiche; pertanto, FISE non si sarebbe limitata ad individuare la linea di demarcazione tra attività agonistica riservata e attività amatoriale non riservata, come indicato nel citato provvedimento del 2011, tramite l'applicazione delle caratteristiche

⁶ Gara ippica riservata a puledri di 3 anni su un percorso di 2000 metri.

⁷ Trattandosi di pressioni esercitate per le vie brevi, esse non risultano documentabili.

tecniche del settore agonistico contenute nei Regolamenti della FEI ⁸, ma avrebbe di fatto annullato l'ambito dell'attività competitiva non agonistica.

GIA evidenzia la correttezza del proprio operato, rilevando il carattere amatoriale e non agonistico delle gare oggetto degli interventi di FISE, svolte nel rispetto delle regole di sicurezza.

32. In data 5 aprile 2018 è pervenuta la segnalazione di ASI - *Associazioni Sportive e Sociali Italiane*, relativa a comportamenti adottati da FISE a partire dalla seconda metà del 2017, volti ad impedire o limitare lo svolgimento di gare equestri nella specialità del salto a ostacoli, in contrasto con il citato provvedimento n. 22503/2011. Secondo ASI, FISE avrebbe impedito lo svolgimento delle gare di salto a ostacoli di altezza fino a 115 cm, giacché quest'ultime sarebbero in violazione delle regole tecniche previste nel *Regolamento tecnico 2012*, in base al quale, come illustrato, l'attività amatoriale, nella disciplina del salto ad ostacoli, non può utilizzare ostacoli più alti di 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony.

33. FISE, in particolare, in occasione di una gara programmata il 12 novembre 2017 ("*VII tappa Circuito Trofeo Scuole di equitazione ASI 2017*"), con comunicazione del 9 novembre 2017, indirizzata ad ASI, al centro equestre sede della manifestazione e alle compagnie assicurative, ha affermato che le categorie previste in programma non fossero in linea con quanto disposto dal *Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva* del CONI - in base al quale i suddetti Enti possono svolgere "*attività agonistiche di prestazione [...] nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali*" - chiedendo tempestivamente la "*modifica del programma nel rispetto del Regolamento tecnico dell'attività agonistica equestre*", ricordando altresì che "*il mancato rispetto dei regolamenti sportivi implica l'inoperatività delle coperture assicurative e la violazione dell'Ordinanza c.d. Martini ed espone a gravi conseguenze*".

34. A fronte dell'opposizione di ASI, FISE, con comunicazione del 14 novembre 2017, ha ribadito all'Associazione che "*i limiti della vostra attività e delle gare sportive sono determinate dal non oltrepassare l'agonismo come descritto nel Regolamento tecnico [...]; la vostra compagnia assicurativa non copre sinistri occorsi in caso di violazioni di legge e/o di Regolamenti*", aggiungendo che, "*considerato che i vostri tecnici non sono formati per svolgere agonismo, continueremo a perseguire*

⁸ Cfr. "Regolamento FEI di attacchi e Regolamento Attacchi Paralimpici, 11a edizione", in vigore dal 1° gennaio 2014 con modifiche in vigore dal 1° gennaio 2018, che contiene le norme dettagliate fissate da FEI per regolamentare i "concorsi internazionali di attacchi".

qualsiasi violazione di legge e Regolamenti che espone i tesserati del mondo CONI a rischi anche gravi, considerato che lo sport equestre rientra tra le attività sportive pericolose”.

35. FISE, sempre in data 14 novembre 2017, ha diffidato i circoli ippici affiliati FISE dall'organizzare le competizioni programmate, gli ufficiali di gara a non partecipare a manifestazioni organizzate da enti di promozione non autorizzati da FISE, gli affiliati FISE di non effettuare attività sportive in violazione dei regolamenti federali giacché ciò esporrebbe e i presidenti, gli istruttori e i tesserati a provvedimenti sanzionatori e all'assenza della copertura assicurativa.

36. In seguito, il 24 novembre 2017, FISE ha rinnovato l'invito a ASI, che aveva opposto la natura amatoriale delle proprie competizioni, a non prevedere ostacoli superiori ai 70 cm per i cavalli, in quanto tale altezza implicava attività agonistica, dunque riservata a FISE.

37. Un'analogha situazione si è verificata per le gare programmate presso il Centro Equestre di Castelporziano il 10 dicembre 2017 (Finale Trofeo ASI) e presso il Centro Ippico Sant'Anastasia nel febbraio 2018 (concorso di salto ad ostacoli ASI), in relazioni alle quali le diffide FISE sono state inviate rispettivamente il 1° dicembre 2017 e il 1° febbraio 2018. Anche in questi casi le diffide di FISE si fondavano, in sostanza, sul mancato rispetto del citato regolamento degli enti di promozione sportiva del CONI, nonché del *Regolamento tecnico 2012*.

38. La segnalante sottolinea come tale situazione abbia generato incertezza e un totale stallo della propria attività nella disciplina del salto a ostacoli, in quanto gli stessi circoli hanno annullato le gare programmate.

A tale riguardo la segnalante fa notare che il centro ippico Equiconfor ha richiesto, il 27 novembre 2017, chiarimenti al CONI e a FISE in merito alle altezze consentite, auspicando una rapida definizione della controversia, al fine di poter continuare, in qualità di associato ASI, a organizzare competizioni amatoriali.

Il Centro Equestre Castelporziano, il 4 dicembre 2017, ha cancellato la competizione programmata, in attesa di un auspicato accordo tra ASI e FISE.

39. Infine, FISE nel 2018 ha deferito il responsabile di un circolo ippico al Tribunale Federale di FISE per aver organizzato concorsi ASI con ostacoli 115 cm, non rispettosi dei limiti riconosciuti agli enti di promozione sportiva e del *Regolamento tecnico 2012*.

40. Secondo ASI, il comportamento ostruzionistico adottato da FISE è in contrasto non soltanto con l'indirizzo indicato nel provvedimento del 2011 secondo cui l'attività agonistica non ricomprendeva necessariamente tutta l'attività competitiva, in quanto anche l'attività amatoriale può avere carattere competitivo, ma anche con lo stesso Regolamento Nazionale del Salto ad Ostacoli in vigore dall'11 giugno 2012 (di seguito *Regolamento Nazionale salto ad ostacoli giugno 2012*). Il citato Regolamento del giugno 2012, nel classificare e regolamentare le tipologie di concorsi di salto ad ostacoli che possono svolgersi in Italia, prevedeva nelle “*categorie amatoriali*” tre livelli di altezza (bassa, media e alta) di ostacoli, con salti fino a un massimo di 135 cm, pertanto più alti degli ostacoli impiegati da ASI. In questo contesto, nell'ambito dei “*concorsi promozionali*” erano previsti salti con altezza di 115 cm⁹.

41. ASI, a margine, evidenzia l'assoluta illogicità e arbitrarietà con cui FISE ha individuato, nel citato *Regolamento Tecnico 2012*, i parametri per la qualificazione dell'attività agonistica nella disciplina equestre del reining¹⁰, essendo previsto che “*tutte le gare con giudice in campo sono da considerarsi agonistiche*”. Diversamente, la natura di tali competizioni richiede necessariamente la presenza di giudici in campo incaricati di determinare il punteggio ed emettere, così, il giudizio.

42. ASI sottolinea inoltre come il limite di altezza degli ostacoli a 70 cm, imposto da FISE al fine di poter qualificare la competizione come amatoriale e non agonistica, sia del tutto incongruente anche tenuto conto della *Disciplina delle Autorizzazioni a Montare FISE* (ed. 2017) in cui si qualifica “*ludica*” l'attività svolta con ostacoli fino a 80 cm, per la quale è necessaria la patente A e un'età minima di 8 anni.

⁹ Tale Regolamento è stato adottato da FISE alcuni mesi dopo il Regolamento tecnico 2012, adottato il 24 gennaio 2012 e trasmesso da FISE all'Autorità, che ne ha preso atto, in fase di attuazione degli impegni di cui al provvedimento citato. Tale Regolamento del giugno 2012 è stato modificato il 24 novembre 2017, con l'eliminazione della categoria amatoriale.

¹⁰ Il reining trae la sua origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzano i cavalli per radunare il bestiame. In ambito sportivo la disciplina prevede l'effettuazione da parte dei cavalieri di una serie di manovre (ad es. arresti, dietrofront al galoppo, rotazioni, etc.) all'interno di un'arena.

V. VALUTAZIONI

a) *Il mercato rilevante*

43. Il mercato interessato dal presente procedimento riguarda l'organizzazione di manifestazioni e gare con equidi (cd. eventi), aventi natura agonistica, amatoriale o ludica.

44. L'ordinamento sportivo istituzionale, finalizzato alla conquista del primato – partendo dal livello locale fino all'ultima istanza olimpica - si fonda, per il settore equestre, sul sistema piramidale CIO/FEI (livello internazionale) – CONI – FISE (livello nazionale). FISE, come detto, è dotata di autonomia statutaria e regolamentare ed è soggetta agli indirizzi e alla vigilanza del CONI. La gestione delle manifestazioni e gare con equidi, organizzati nell'ambito del suddetto circuito istituzionale olimpico di tipo agonistico, è riservata a FISE, che opera sotto l'egida del CONI.

45. Le manifestazioni e gare con equidi, che avvengono al di fuori del suddetto circuito istituzionale, non sono finalizzate al raggiungimento, partendo dal livello locale, del primato olimpico o internazionale. Tali eventi, organizzati al di fuori del suddetto circuito, sono finalizzati al perseguimento della vittoria nella gara singola ovvero nel trofeo specifico, non soggetti, pertanto, al regime esclusivo di FISE.

46. La natura agonistica dell'evento, quindi, prescinde dalla natura del soggetto che lo organizza (affiliato o aggregato FISE ovvero privo di collegamento con FISE), dalla difficoltà tecnica della competizione, dallo stesso carattere competitivo della gara, il quale è insito anche nell'attività amatoriale. La natura agonistica o meno della gara si lega allo svolgimento della stessa nell'ambito del circuito istituzionale CIO/FEI – CONI – FISE e alla tipologia dei titoli conseguibili con la stessa che consentono la partecipazione alle gare internazionali/olimpiche.

47. Gli organizzatori delle manifestazioni e gare con equidi agonistiche o meno possono essere FISE, gli enti di promozione sportiva (come il segnalante ASI), i centri equestri (solitamente associazioni sportive dilettantistiche) affiliati o aggregati a FISE, i centri equestri non collegati a nessun titolo a FISE (come il segnalante GIA, Gruppo Italiano attacchi, attivo nella disciplina attacchi, carrozzelle con *driver*).

L'attività organizzativa di tali eventi richiede la disponibilità di un campo che ospita l'evento, la partecipazione dei cavalieri, degli operatori del settore (tecnici, istruttori, proprietari, *etc.*) e, ovviamente, dei cavalli o pony.

48. Lo sfruttamento economico degli eventi può derivare dalla vendita di biglietti d'ingresso, dalla vendita dei diritti sulle riprese televisive, dalle sponsorizzazioni pubbliche o private, dalle diverse pubblicità presenti nel luogo o reclamizzate dagli stessi atleti, nonché dalle *fee* richieste ai partecipanti per l'iscrizione alla gara.

49. Sotto il profilo geografico, il mercato delle manifestazioni e gare con equidi è nazionale, essendo FISE attiva, in virtù dei poteri regolamentari e di coordinamento, su tutto il territorio italiano.

b) La natura di FISE

50. Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall'Autorità anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio *antitrust*¹¹. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, *“la circostanza che un'attività economica sia attinente allo sport non osta all'applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza”*¹².

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva devono quindi essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime¹³.

51. Nell'ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito CIO/FEI – CONI - FISE, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo *antitrust*, delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica sul mercato dell'organizzazione degli eventi sportivi, in cui sono attive. L'attività sportiva, come illustrato, implica lo svolgimento di attività economica; infatti, l'organizzazione e la gestione dell'evento sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto.

¹¹ Cfr. anche indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico.

¹² Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07.

¹³ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Meca Medina e Majcen*, sulle regole “puramente sportive” Sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017, caso Caso IV.40208 – International Skating Union's Eligibility Rules.

52. In linea con i precedenti italiani e comunitari¹⁴, le federazioni sportive, anche in quanto rappresentanti di associati che svolgono attività economica, sono soggetti che svolgono attività economica, qualificabili come associazioni di imprese, e le loro decisioni e condotte, pertanto, soggiacciono alle regole di concorrenza. Ciò, ovviamente, con l'esclusione dell'attività pubblicistica di regolamentazione dello sport svolta dalle stesse.

53. In particolare, FISE, nell'ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore equestre.

FISE, inoltre, rappresenta le associazioni, enti e società anche di capitali, aderenti alla stessa, che a loro volta, svolgono attività economica nel mondo equestre.

Infine, FISE, in qualità di organizzatrice di manifestazioni e di gestore del tesseramento degli atleti, svolge direttamente attività economica remunerata.

54. Come noto, la nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento. Pertanto, le decisioni di FISE, che rappresenta e riunisce i soggetti attivi nel settore equestre, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura commerciale o meno dell'attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta da un soggetto nell'ambito di un ordinamento nazionale¹⁵.

55. FISE, inoltre, in forza del suo ruolo istituzionale, che si traduce nell'esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività equestre su tutto il territorio nazionale, risulta detenere una posizione dominante nel mercato rilevante dell'organizzazione delle manifestazioni

¹⁴ Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza consolidata (para 22 sentenza della Corte di Giustizia del 18. 7. 2006, causa C-519/04 P, nel caso Meca-Medina), "considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punto 32)".

¹⁵ Cfr., ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia nella causa 123/83, BNIC c. Clair, § 17, e nella causa sugli Spedizionieri doganali, C-35/96, Commissione /Italia, § 40, nonché la recente decisione della Commissione nei confronti dell'ISU.

equestri come sopra definito¹⁶. Pertanto, i comportamenti di FISE appaiono poter essere oggetto di sindacato anche ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

c) *La qualificazione dei comportamenti di FISE*

56. Dalle informazioni agli atti sembra emergere che FISE abbia posto in essere diversi comportamenti suscettibili di configurare una violazione degli impegni assunti nell'ambito del procedimento A378C ai sensi dell'art. 14^{ter}, commi 2 e 3, lettera *b*), della legge n. 287/90, potendo integrare violazioni degli articoli 101 e/o 102 TFUE, come di seguito argomentato.

57. A tale riguardo si richiama il contenuto degli impegni, così come risultano da provvedimento n. 22503/2011, secondo cui FISE:

i) “limiterà l'ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva”¹⁷;

ii) “consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE”;

iii) “permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta”;

iv) “consentirà che l'uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od associazioni in base all'apposita ‘convenzione quadro’ (allegata da FISE), grazie alla quale anche i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni ‘terze’, utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale”.

58. Nel citato provvedimento n. 22503/2011, nella parte IV relativa alla descrizione dei nuovi impegni presentati da FISE, si prendeva atto inoltre che la Federazione si era impegnata a “*riconoscere come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale (ovvero, al di sotto degli standard CIO/FEI*

¹⁶ La decisione dell'Autorità di Concorrenza belga, peraltro in linea con i succitati precedenti italiani (caso A/378 e caso A/396), ha qualificato la Federazione Equestre Internazionale (FEI) come impresa che, grazie ai poteri esclusivi regolamentari, detiene una posizione dominante nella organizzazione di eventi sportivi. In senso analogo anche la recente decisione del Bundeskartellamt nel caso Deutscher Olympischer Sportbund vs International Olympic Committee (IOC)-Restriction on the (individual) sponsoring of athletes due to Rule 40 § 3 of the Olympic Charter. In tale decisione il Bundeskartellamt ha ritenuto applicabile oltre all'art. 101 TFUE, anche l'art. 102 TFUE, in quanto si trattava della condotta di più imprese che operano come un'entità collettiva, le cui condotte coordinate, in quanto attribuibili ad un'entità collettiva, erano in violazione dell'art. 102 TFUE.

¹⁷ Vale a dire, salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio.

stabiliti dalla FISE) delle suddette discipline CIO/FEI anche da parte di enti ed associazioni diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati FISE e con l'attribuzione di classifiche e premi". Ciò in linea del resto con l'impegno sub ii), per cui FISE doveva consentire che "le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE".

59. Ciò premesso, si deve rilevare che FISE, partire dalla seconda metà del 2017, sia attraverso la modifica dei precedenti regolamenti ovvero l'adozione di nuovi, sia attraverso condotte puntuali nei confronti di soggetti specifici, avrebbe posto in essere comportamenti che, contrariamente agli impegni assunti, avrebbero compreso l'ambito di attività delle organizzazioni concorrenti nello svolgimento di gare amatoriali.

60. Per quanto riguarda le condotte segnalate da GIA nella specialità attacchi, FISE, con l'adozione dei due citati regolamenti adottati nel 2018, avrebbe ristretto l'ambito dell'attività amatoriale in detta specialità, ampliando significativamente l'ambito a sé riservato fino a ricomprendervi quasi tutta l'attività amatoriale.

61. Infatti, il nuovo *Regolamento tecnico attacchi 2018* ha individuato l'attività amatoriale nelle "manifestazioni di attacchi di tradizione ed eleganza" nelle sfilate e raduni", nelle "manifestazioni con attacchi singoli non a tempo, e in particolare dressage senza passi indietro, trotto riunito, galoppo – percorsi con o simili senza ostacoli multipli, fissi o simili o passaggi fra porte". Mentre, l'attività agonistica viene individuata negli "attacchi multipli" (tra cui, le pariglie, ossia due cavalli) e, in presenza di "attacchi singoli", tutte le volte in cui la prova è "a tempo", nonché "qualsiasi prova di dressage che preveda passi indietro e/o andature riunite e/o galoppo; qualsiasi percorso ancorché a punti con ostacoli mobili, con o simili, fissi o simili che comprendano ostacoli multipli o con più passaggi fra porte obbligatorie".

62. Inoltre, FISE, con il secondo Regolamento attacchi in vigore dal 20 marzo 2018 (*Regolamento attacchi 20 marzo 2018*) - che si aggiunge e integra quello sopra citato, approvato all'inizio del 2018 - prevede, dopo avere regolamentato in dettaglio le gare, che le regole debbano essere osservate da chiunque organizzzi o partecipi a manifestazioni equestri, che tutti devono riconoscere l'autorità di FISE e che la stessa possa negare il riconoscimento e l'approvazione del programma di una manifestazione con assoluta discrezionalità ("se non ha ottenuto nel modo che crederà opportuno le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il

regolare svolgimento della manifestazione stessa”), dovendo ogni gara essere riconosciuta da FISE.

63. Come si evince, secondo i due regolamenti del 2018, rimarrebbe, in sostanza, nella disponibilità degli operatori concorrenti soltanto l’attività ludica degli attacchi, ossia le manifestazioni di tradizione e di eleganza o di grande facilità, essendo sempre agonistiche le competizioni, con attacchi multipli o singoli, a tempo.

L’ampliamento della sfera di esclusività effettuato da FISE, tramite i suoi poteri regolatori, appare essere stato finalizzato, dunque, ad escludere i concorrenti, tra cui GIA, nell’organizzazione di una competizione amatoriale, restringendo quindi l’ambito di attività non riservata.

64. Oltre agli interventi regolamentari sopra-descritti, con comunicazione del 13 dicembre 2017, FISE ha rifiutato di sottoscrivere la convenzione-quadro per la collaborazione sportiva FISE-GIA, non ritenendo condivisibile il regolamento di gara proposto da GIA per l’organizzazione di competizioni di attacchi, in quanto, pur facendo riferimento “*a concorsi amatoriali*”, proporrebbe secondo FISE, “*attività di tipo agonistico e non di promozione allo sport e/o amatoriale*”. Anche tale rifiuto, generico nella sua motivazione, potrebbe configurare un mancato rispetto degli impegni assunti.

65. Nello stesso senso, FISE è intervenuta per impedire lo svolgimento di una gara amatoriale a Fiuggi nel marzo 2018, già programmata e organizzata da GIA, inviando una diffida, nella quale affermava che, essendo la gara in questione *derby*, non sarebbe “*compatibile con lo sport amatoriale degli attacchi*”, ribadendo contestualmente che la propria esclusiva competenza sull’attività agonistica nella disciplina degli attacchi è riconducibile alla Federazione Internazionale Equestre (FEI).

66. FISE, in conclusione, appare, allo stato, aver violato tutti i descritti impegni *sub i), ii), iii), iv)*, in quanto ha progressivamente ristretto l’ambito amatoriale non riservato alla stessa Federazione nella disciplina attacchi, pervenendo a limitare l’organizzazione delle gare amatoriali, da parte di un concorrente, tramite l’emanazione di nuovi regolamenti nel 2018 nella specialità attacchi significativamente restrittivi, tramite il rifiuto non adeguatamente motivato, di sottoscrivere la convenzione-quadro con un’associazione concorrente non aderente a FISE, nonché tramite l’invio di una diffida con la quale si è opposta allo svolgimento di una gara amatoriale del medesimo organizzatore concorrente.

67. Con riguardo ai comportamenti di FISE nei confronti di ASI, il 24 novembre 2017, FISE, anche modificando il citato *Regolamento Nazionale Salto a ostacoli (edizione 2012, entrata in vigore 11 giugno 2012)*, ha eliminato completamente la disciplina delle “*categorie amatoriali*” del salto ad ostacoli in cui erano ammesse le altezze fino a 135 cm. Così facendo FISE appare avere violato i suoi impegni, secondo i quali avrebbe dovuto consentire lo svolgimento di attività amatoriale da parte di tutti gli operatori. Con tale comportamento, FISE, interferendo nell’attività amatoriale, avrebbe creato di fatto una situazione di stallo e di incertezza a danno degli operatori del settore.

Pertanto, anche nella specialità del salto a ostacoli, FISE ha perseguito l’obiettivo di restringere significativamente la tipologia di gare amatoriali, ampliando la tipologia di gare ad essa riservate in quanto qualificate da FISE stessa di natura agonistica.

68. In conclusione, anche per quanto riguarda le condotte segnalate da ASI nella specialità del salto a ostacoli, FISE, allo stato, sembra aver violato tutti i descritti impegni *sub i), ii), iii), iv)*, in quanto, nel corso del 2017 e del 2018, ha progressivamente ristretto l’ambito amatoriale non riservato alla stessa, giungendo a impedire l’organizzazione di gare amatoriali da parte dei concorrenti.

69. I comportamenti descritti, potendo produrre effetti restrittivi sull’intero mercato nazionale, appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, le condotte oggetto del presente procedimento, mediante le quali FISE ha violato gli impegni assunti, saranno valutate ai sensi degli artt. 101 e/o 102 del TFUE ¹⁸.

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 14ter, comma 2, della legge n. 287/90, in considerazione delle informazioni acquisite successivamente alla chiusura del procedimento n. A378C, i comportamenti posti in essere da FISE sono suscettibili di configurare una violazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorità con il provvedimento dell’8 giugno 2011, n. 22503;

¹⁸ Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-309/99, Wouters, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, della condotta sui flussi commerciali tra gli Stati membri. A fronte di tali principi, si rileva che i comportamenti anticoncorrenziali che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.

RITENUTO che, ai sensi degli articoli 14 e 14ter, comma 3, della legge n. 287/90, in considerazione delle informazioni acquisite in merito alla violazione degli impegni da parte di FISE, il procedimento n. A378C debba essere riaperto nei confronti della medesima Federazione al fine di accertare possibili violazioni degli artt. 101 e/o 102 del TFUE;

DELIBERA

a) di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 14 e 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90 nei confronti di FISE;

b) la riapertura nei confronti di FISE del procedimento A378C (concluso in data 8 giugno 2011 con provvedimento n. 22503), ai sensi degli articoli 14 e 14-ter, comma 3, della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di una o più violazioni degli artt. 101 e/o 102 del TFUE;

c) la fissazione del termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti di FISE, destinataria del provvedimento, del diritto di essere sentita, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gloria Bronzini;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, dai rappresentanti legali delle società destinatarie del presente provvedimento ovvero da persona da essi delegata;

f) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2019.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella